

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2020

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

(V. Stampato Camera n. 4341)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
20 dicembre 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina
della custodia cautelare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1989, N. 370*All'articolo 1:*

al comma 1, lettera b), le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni e tre mesi»;

al comma 1, lettera c), le parole: «non può comunque superare i due terzi del massimo della pena» sono sostituite dalle seguenti: «non può comunque superare un terzo del massimo della pena».

Decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1989.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modifica della disciplina della custodia cautelare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritènuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità, di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato è modificato come segue:

a) il numero 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:

«2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;»;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
quattro anni per i reati di cui al primo comma, numero 4),
lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);
sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).»;

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.»;

d) nel nono comma le parole: «dei commi sesto e ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma ottavo».

Articolo 2.

1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'articolo 1, al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Di esse non si tiene conto ai fini del ~~compute della durata~~ complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.».

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Algeri, nell'ambasciata d'Italia, addì 13 novembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
tre anni e tre mesi per i reati di cui al primo comma, numero 4),
lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);
sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).»;

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La durata della custodia cautelare non può comunque superare un terzo del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.»;

d) *identica.*

Articolo 2.

Identico.